

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 Finalità e contenuto
- Art. 02 Sistema dei controlli interni

CAPO II CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Modalità d'attuazione

CAPO III CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Modalità d'attuazione
- Art. 7 Referto del controllo di gestione
- Art. 8 Organizzazione del Controllo di Gestione

CAPO IV CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- Art. 9 Finalità
- Art. 10 Modalità d'attuazione

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 11 Abrogazioni
- Art. 12 Rinvio ad altre norme
- Art. 13 Prima applicazione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità e contenuto

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare strumenti e modalità di attuazione del sistema dei controlli interni di cui agli articoli 147 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito TUEL), tenendo opportunamente conto delle specificità dell'Ente e secondo il principio di distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 2. Sistema dei Controlli Interni

- 1. L'Ente istituisce il proprio sistema di Controlli Interni, articolandolo nelle seguenti funzioni:
- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo degli equilibri finanziari.
- 2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi ognuno secondo le modalità ed i compiti definiti all'interno del presente Regolamento.
- 3. Per l'effettuazione dei controlli interni disciplinati dal presente Regolamento, l'Ente può stipulare convenzione con altri enti locali, al fine di costituire uffici unici; all'interno della convenzione stessa sono regolate le modalità di costituzione e di funzionamento di tali uffici unici.

CAPO II CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ARTICOLO 3. Finalità

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza della gestione amministrativa.
- 2. In tal senso, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si compone di una serie di metodologie dirette alla realizzazione di controlli nella fase preventiva e nella fase successiva all'emanazione degli atti amministrativi da parte degli Organi dell'Ente.

ARTICOLO 4. Modalità d'attuazione

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile esplica il suo ruolo attraverso le seguenti modalità:
- a) FASE PREVENTIVA ALL'EMANAZIONE DELL'ATTO
- 1) ogni Responsabile di servizio rilascia, sugli atti da lui emanati, un parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto delle norme inerenti la materia tipica dell'atto;
- 2) a seguito dell'emanazione dell'atto da parte dei responsabili di servizio, sugli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, il Responsabile del servizio finanziario rilascia il parere di regolarità contabile e/o il visto attestante la copertura finanziaria considerando le norme sull'ordinamento finanziario e contabile ed i riflessi economici patrimoniali; il Responsabile del servizio finanziario agisce secondo la propria autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica; la necessità del rilascio del parere stesso è valutata dallo stesso Responsabile del servizio finanziario;
- b) FASE SUCCESSIVA ALL'EMANAZIONE DELL'ATTO
- 1) il Segretario Comunale dell'Ente direttamente o tramite un ufficio o organismo sotto la propria direzione assicura, con cadenza semestrale, un controllo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa secondo il rispetto della normativa inerente alla materia tipica dell'atto

emanato, con modalità atte alla definizione di un campione rappresentativo di atti e comunque almeno attraverso:

- I. il controllo degli atti di impegno di spesa di valore superiore ad € 50.000,00;
- II l'estrazione con successivo controllo di almeno il 10% degli atti per ciascuna delle seguenti tipologie: buoni d'ordine, determinazioni di impegno di spesa e contratti;
- III il controllo degli atti segnalati dal Sindaco, da un Assessore o da almeno 3 Consiglieri comunali;
- Il Segretario Comunale inoltra quanto prima, successivamente al termine del controllo cui si riferisce, le risultanze dei controlli effettuati:
- I. ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;
- II. al revisore del conto
- III. agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione IV. al consiglio comunale.

CAPO III CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 5. Finalità

- 1. Il controllo di gestione è la tipologia di controllo interno che, con riferimento all'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente, è finalizzata a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ad ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti.
- 2. In tal senso, il controllo di gestione è uno strumento di supporto alla direzione sia tecnica che politica dell'Ente nell'ambito della programmazione strategica.

ARTICOLO 6. Modalità d'attuazione

- 1. Il controllo di gestione esplica il suo ruolo nelle seguenti fasi:
- a) indicazione di obiettivi nel Piano Risorse ed obiettivi o nel Piano della Performance, avendo cura della piena coerenza con gli altri strumenti di programmazione coinvolti (Linee Programmatiche, Relazione Previsionale e Programmatica); per ogni obiettivo vengono indicati: una breve descrizione con indicazione delle finalità che si vogliono conseguire, azioni e tempi per l'ottenimento, data di presumibile realizzo; personale coinvolto, risorse finanziarie messe a disposizione, indicatori misurabili e risultato atteso;
- b) predisposizione di almeno una verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano con conseguente, eventuale, modifica del documento iniziale per attivare interventi correttivi in caso di rilevazione di scostamenti dai tempi e modi indicati;
- c) predisposizione di una verifica finale dello stato di attuazione degli obiettivi stabiliti;
- d) rilevazione di costi e proventi e determinazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità attraverso i dati del Rendiconto della gestione;
- e) eventuali ulteriori analisi dei costi e proventi, di efficacia, efficienza ed economicità richieste dal Segretario Comunale e/o dalla Giunta Comunale;
- f) predisposizione del Referto del Controllo di Gestione e sua comunicazione;
- g) altre funzioni direttamente assegnate a tale funzione dalla legge.

ARTICOLO 7. Referto del Controllo di Gestione

- 1. Il "Referto del Controllo di Gestione" fornisce le conclusioni del predetto controllo; esso è redatto, quanto prima, successivamente al completamento degli altri documenti propedeutici.
- 2. Il Responsabile del servizio finanziario predispone il "Referto del Controllo di Gestione" e lo trasmette alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei servizi mediante comunicazione scritta; contestualmente invia copia del documento alla Corte dei Conti.

ARTICOLO 8. Organizzazione del Controllo di Gestione

1. Le varie fasi del Controllo di Gestione sono affidate secondo le rispettive competenze e l'ordinamento vigente dell'Ente.

CAPO IV CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ARTICOLO 9. Finalità

- 1. Il Controllo degli equilibri finanziari è volto a garantire l'esistenza di una quantità di fonti di entrata almeno sufficiente a coprire gli impieghi di spesa richiesti dalla gestione, oltre al bilanciamento dei relativi andamenti; tale controllo si rivolge all'ottenimento contemporaneo di ognuno dei seguenti obiettivi:
- a) equilibrio finanziario dell'Ente, sia in conto Competenza che in conto Residui;
- b) equilibrio di cassa dell'Ente;
- c) rispetto obiettivi del Patto di stabilità;
- d) rispetto norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.
- 2. In tal senso, il Controllo degli equilibri finanziari si compone di una serie di metodologie dirette alla realizzazione di un'analisi degli andamenti delle fasi di entrata e spesa e la valutazione dell'adeguatezza della programmazione realizzata.

ARTICOLO 10. Modalità d'attuazione

- 1. Il Controllo degli equilibri finanziari esplica il suo ruolo attraverso le seguenti modalità:
- a) il Responsabile del servizio finanziario valuta ogni atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria dell'ente; qualora evidenzi pregiudizio per gli equilibri finanziari, pone in essere quanto in proprio potere per evitare lo squilibrio e segnala senza indugio al Segretario Comunale, alla Giunta Comunale ed al Responsabile che ha emanato l'atto i propri rilievi affinché questi intervengano quanto prima per l'eliminazione del pregiudizio, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità;
- b) l'Organo di Revisione, secondo le funzioni affidategli dall'art. 239 del TUEL e dal vigente regolamento di contabilità, valuta secondo tecniche di campionamento gli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria dell'ente; qualora evidenzi pregiudizio per gli equilibri finanziari segnala senza indugio al Responsabile del servizio finanziario, al Segretario Comunale, alla Giunta Comunale ed al responsabile che ha emanato l'atto i propri rilievi affinché questi intervengano quanto prima per l'eliminazione del pregiudizio, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 11. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme, sia regolamentari che derivanti da provvedimenti, con esso incompatibili.

ARTICOLO 12. Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel TUEL e alle norme vigenti in materia di Controlli Interni negli Enti Locali.

ARTICOLO 13. Prima applicazione

1. Le attività, i rapporti, le operazioni già avviate al momento di entrata in vigore del presente Regolamento sono ordinate dalle norme previgenti limitatamente agli aspetti per i quali risulta impossibile l'applicazione delle norme recate dal Regolamento stesso.